

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2670

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, MODUGNO, ROMITA, CRISTOFORI, BOTTA, USELLINI, BELLOCCHIO, RUBINACCI, VISCO, GRILLO, SERRENTINO, D'AMATO LUIGI, CERUTI, MANFREDI, BOSELLI, FERRARINI, GUARRA, SANTORO, CERUTTI, DE LORENZO, COLUCCI, PATRIA, BASSANINI, ANIASI, TAMINO, BRESCIA

Presentata il 9 maggio 1988

**Nuove norme in materia di eliminazione
di barriere architettoniche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta consta di una serie di previsioni per avviare nel paese interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ad opera di privati cittadini ed evitare che l'attuale situazione sia perpetua. In particolare, l'articolo 2 tende a stimolare, attraverso un contributo a fondo perduto fino a cinque milioni ed una agevolazione fiscale, la realizzazione di percorsi pedonali, rampe e ascensori nei condomini privati. L'articolo 3 regola le situazioni in cui non si determini la maggioranza necessaria: in tal caso, gli interessati non hanno bisogno di autorizzazione condominiale e possono ottenere un contributo pari alle spese sostenute, fino al massimo di cinque milioni, e detrazioni fiscali.

L'articolo 4 fa salvo, comunque, il divieto di opere che rechino pregiudizi alla stabilità, alla sicurezza, al decoro architettonico o che rendano inservibili parti comuni. L'articolo 5 si preoccupa di consentire le necessarie deroghe alle distanze, mentre gli articoli 6 e 7 prevedono disposizioni agevolate ed accelerative nel caso in cui gli immobili siano vincolati in base alle disposizioni vigenti. L'articolo 8 esclude per le opere la necessità di concessione edilizia, facendo salve le norme sugli infortuni e antisismiche, equiparando cioè legislativamente le opere di eliminazione alle « opere interne » al fine di eliminare dubbi interpretativi da parte degli uffici comunali. L'articolo 9 specifica la documentazione da allegare alle

varie domande, mentre l'articolo 10, definendo l'eliminazione delle barriere opera di urbanizzazione tende a consentire la contrazione di mutui da parte dei comuni, a vincolare comunque una quota dei mutui della Cassa depositi e prestiti a tal fine e a condizionare, anche nel quadro dei requisiti per la concessione di prestiti, alla conformità alle disposizioni vigenti in materia, la realizzazione delle nuove urbanizzazioni. Di grande rilievo è il comma 4, che prescrive il divieto del rilascio di concessioni ad edificare per progetti che non abbiano il requisito dell'assenza di barriere architettoniche, per progetti, cioè, che, pur realizzati tradizionalmente non sono, però, provvisti delle indispensabili alternative. Di rilievo, è al-

trisi, la previsione per la quale la non osservanza di tale divieto equivale a difformità parziale della concessione, con quanto ciò significa sul piano delle sanzioni. L'articolo 11 si preoccupa di evitare che finanziamenti pubblici nell'edilizia siano utilizzati per la realizzazione di interventi che prevedano barriere e che siano riconosciuti i maggiori costi ai fini delle agevolazioni. L'articolo 12 prevede il rinvio a decreti per la necessaria regolamentazione attuativa. L'articolo 13, infine, provvede alla copertura utilizzando l'effettiva disponibilità di risorse, previste nella legge finanziaria 1988, per un problema che attende soluzione per una vita più civile e cui questo provvedimento può veramente offrire una svolta significativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Aventi diritto).

1. Hanno diritto ai benefici recati dalla presente legge i cittadini portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità. Hanno altresì diritto ai medesimi benefici i contribuenti che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 2.

(Contributi a condomini nei quali risiedono cittadini disabili).

1. Le innovazioni dirette ad eliminare le « barriere architettoniche » di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in particolare mediante la realizzazione di percorsi pedonali con rampe della larghezza di almeno un metro e con pendenza non superiore all'8 per cento e l'installazione di ascensori, nelle assemblee dei condomini sono adottate con la maggioranza indicata dall'articolo 1136, quarto comma, del codice civile.

2. Per la realizzazione delle opere deliberate con le modalità e i fini del comma 1, è concesso dal Ministero dei lavori pubblici al condominio un contributo in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta e degli oneri connessi, ivi compresi gli interessi passivi, e comunque non superiore a 5 milioni di lire, secondo parametri individuati ai sensi dell'articolo 12. La spesa residua effettivamente sostenuta dai singoli condomini è detraibile dall'imposta lorda in misura non supe-

riore al 25 per cento della medesima e comunque per importo non superiore ad un milione di lire all'anno.

ART. 3.

(Contributi a singoli).

1. Nel caso in cui le opere di cui all'articolo 2 non siano assunte dal condominio, possono essere realizzati a proprie spese senza necessità di autorizzazione condominiale, dai portatori di menomazioni funzionali permanenti ovvero da chi ne eserciti la tutela o la podestà.

2. Per la realizzazione delle opere con le modalità di cui al comma 1, è concesso dal Ministro dei lavori pubblici un contributo pari alla spesa sostenuta e comunque non superiore a cinque milioni di lire.

3. L'avente diritto può detrarre dall'imposta sul reddito la spesa sostenuta e gli oneri connessi, ivi compresi gli interessi passivi, in misura non superiore al 50 per cento dell'imposta dovuta e comunque per un importo non superiore a 2.000.000 di lire all'anno.

4. Per le finalità del comma 2, è autorizzato un limite d'impegno di lire 3 miliardi per gli anni 1988, 1989 e 1990.

ART. 4.

(Limiti degli interventi).

1. Nella fattispecie di cui agli articoli 2 e 3 resta ferma l'applicazione dell'articolo 1120, secondo comma, del codice civile.

ART. 5.

(Deroghe).

1. Le opere di cui agli articoli 2 e 3 possono essere realizzate in deroga alle disposizioni vigenti e senza obbligo di ripristino ivi comprese le norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,

anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo in ogni caso l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile solo nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

ART. 6.

(Vincoli storico-monumentali).

1. Per le opere di cui agli articoli 2 e 3, se interne ai fabbricati o realizzate in cortili interni comuni anche a più fabbricati, non è richiesto il nulla-osta di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove l'immobile cui accedono sia soggetto a vincolo d'insieme di cui all'articolo 1, numeri 3) e 4), della stessa legge.

2. Ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 delle legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della stessa legge provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, anche eventualmente rielaborando il progetto. Nell'ipotesi in cui l'autorità competente non disponga di un proprio ufficio tecnico per la rielaborazione del progetto si avvale degli uffici tecnici della regione. In tal caso il termine di cui al presente comma è aumentato di trenta giorni.

3. La mancata pronuncia nei termini sopraindicati equivale ad assenso.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato e il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca, con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

ART. 7.

(Vincolo ambientale e paesaggistico).

1. Ove l'immobile sia oggetto di notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la competente sovrintendenza è tenuta a pronunciarsi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, anche eventualmente rielaborando il progetto.

2. Alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

ART. 8.

(Comunicazione al sindaco).

1. L'esecuzione delle opere edilizie necessarie alle innovazioni di cui all'articolo 1, ferma restando l'osservanza delle norme antisismiche e di prevenzione degli infortuni, non è soggetta alla concessione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Gli aventi diritto comunicano al comune la data d'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, specificando quali parti dell'edificio sono direttamente interessate alle opere.

ART. 9.

(Documentazione).

1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 e la comunicazione di cui all'articolo 8 sono corredate:

a) di certificato medico in carta libera dal quale risultino le menomazioni o limitazioni di cui all'articolo 1;

b) da una dichiarazione dell'avente diritto dal quale risulti quale parte dell'edificio sia abitata dal soggetto di cui alla lettera a) e dal percorso necessario per raggiungerla.

ART. 10.

*(Urbanizzazione
e concessione ad edificare).*

1. L'eliminazione delle barriere architettoniche è opera di urbanizzazione primaria, ai fini delle disposizioni vigenti.

2. Una quota non superiore al 5 per cento dell'ammontare dei mutui concessi al comune dalla Cassa depositi e prestiti per opere di urbanizzazione primaria è riservata all'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge gli interventi di urbanizzazione devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di assenza di barriere architettoniche.

4. A partire dal 1° gennaio 1989, i comuni non possono rilasciare concessioni ad edificare per progetti che non abbiano il requisito dell'assenza di barriere architettoniche. La realizzazione di immobili che presentino barriere architettoniche senza le necessarie alternative configura difformità parziale dalla concessione, ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 11.

*(Interventi di edilizia
residenziale pubblica).*

1. Gli immobili ad uso residenziale costruiti a totale carico dello Stato, ovvero fruente di contributi o agevolazioni pubbliche, debbono rispondere al requisito dell'assenza di barriere architettoniche. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a totale carico dello Stato o con contributo o agevolazione pubblica prevedono l'eliminazione, ove esistano, delle barriere esistenti. Ai fini del presente articolo, il comitato per l'edilizia residenziale determina la quota di costo ammissibile.

ART. 12.

(Disposizioni di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro delle finanze sono disciplinate le disposizioni di attuazione della presente legge.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. È autorizzata la spesa di 25 miliardi nel triennio 1988-1990 per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, in ragione di lire 5 miliardi, 10 miliardi e 10 miliardi per ciascun anno finanziario al cui onere si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici ».